



Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e adolescenza n. 190

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza n. 190 con sede in Via Pier Carlo Cadoppi, 10 – 42124 Reggio Emilia, riconosciuta dal M.I.U.R. con decreto del 1 agosto 2006 con codice 190 – gestita da RBT S.R.L. – P.IVA: 02893920351, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott.ssa Cinzia Gimelli, nata a Rieti (RI) il 29/11/1964 (C.F. GMLCNZ64S69H282F).

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, con sede Legale in Via Giuseppe Ungaretti, n. 9 – CAP: 09025, Sanluri (SU), C.F./P.IVA: 03990320925, d'ora in poi chiamata Azienda ospitante, nella persona del suo Direttore Generale Dott. Joseph Polimeni, ivi domiciliato per la sua carica.

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in 150 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i (Circolare M.I.U.R. prot. n. 2563 del 29.5.2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento n.509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti



psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti presso le proprie strutture e in relazione al numero dei propri dipendenti a tempo indeterminato, non più del 10% di soggetti in tirocinio nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di Specializzazione in Psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. il nominativo del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.



ART. 5

"L'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi saranno coperti, con oneri a carico dell'Istituto stesso, da polizza INAIL contro gli infortuni sul lavoro e da idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi."

L'invio delle relative polizze assicurative da parte dell'istituto di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza n. 190 all'Azienda ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, avrà durata indeterminata, salva la possibilità delle parti di recedere liberamente, previa comunicazione via PEC, senza pregiudizio per le attività ancora in corso.

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente Convenzione, mediante bonario componimento. In caso contrario, espressamente convengono di accettare che il Foro di Cagliari sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione.

ART. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" de! D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 de! D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Istituto di Specializzazione
e Adolescenza n. 190

Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Cinzia Gimelli

Per L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.6
del Medio Campidano

Il Direttore Generale
Dott. Joseph Polimeni